



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 12 giugno 2009

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo n. 456
00145 Roma*

Prot. 25/I/0008642

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – attività di ricerca e selezione di agenti di commercio – applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 276/2003.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono attività di ricerca e selezione di agenti di commercio per conto di un'azienda mandante, dell'obbligo di rispettare i requisiti e di effettuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 276/2003 per l'esercizio di tale attività.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente è opportuno rilevare che, al fine di garantire la trasparenza del mercato del lavoro, lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale è riservato solo ed esclusivamente ai soggetti individuati nel D.Lgs. n. 276/2003 ed in particolare agli operatori pubblici e privati espressamente autorizzati da questo Ministero (artt. 4, 6 del D.Lgs. n. 276/2003), dalle Regioni e dalle Province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 276/2003), previo accertamento del possesso degli specifici requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5 del D.Lgs. citato.

Tale attività di ricerca e selezione del personale è definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 276/2003 come *“l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa”*.

Il Legislatore, utilizzando le generiche locuzioni *“personale”* e *“posizioni lavorative”* intende quindi individuare, quali destinatari dell'attività di ricerca e selezione, tutti i soggetti in

cerca di lavoro, in possesso delle specifiche competenze richieste dall'organizzazione committente, a prescindere dalla natura subordinata, autonoma o parasubordinata del rapporto di lavoro che le parti contrattuali concorderanno di instaurare.

Tra questi soggetti rientrano, pertanto, anche gli agenti di commercio di cui all'art. 1742 c.c. che svolgono la propria attività nell'ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Ne consegue che anche l'attività di ricerca e selezione di agenti di commercio deve essere svolta esclusivamente da soggetti autorizzati, posto che nessuna esplicita deroga legislativa è espressamente stabilita in materia.

DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

LG